

N.º

6

DAI L'UFFICIO DEL Fiume OLONA.

L'Amministrazione del Consorzio degli Ufieri del Fiume Olona
con sua Ordinanza

16. febbrajo 1838

emanata sopra petizione del Sig.

Filippo Saccini

della quale negli atti al N.º

51.

Concede Licenza al suddetto Sig.

Saccini Filippo

di pescare o far pescare nel Fiume Olona, nella tratta situata

valle

di sotto del molino battuto in campagna, sino

al ponte di Milano, e delle molle di Milano

confinando sino a quella di Milano &c.

come

sotto le seguenti condizioni:

Primo. Non sarà lecito al

Filippo Saccini

pescare o far pescare in qualunque tempo con Bigliezze di

sorte alcuna, nè con Tramaggi, Tramaggi o Baltravelli di

maglia stretta.

Secondo. Nemmeno potrà pescare per sé, o per mezzo d' altri,

Trote o Tinche dalle tre once abbasso.

Terzo. Non gli sarà pure permesso di pescare o far pescare al

tempo delle rispettive freghe de' Pesci, cioè non si pesche-

ranno Vaironi, Balbi e Cavezzali dal principio di Maggio a

tutto Giugno: Tinche dalla metà di Giugno a tutto Luglio:

Trote dalli 20 Ottobre alli 10 Dicembre.

Quarto. In nessun tempo potrà gettare o far gettare Calcinia,

Pasta o altra composizione nociva a' Pesci, nè estrarre dalle

acque del Fiume que' Pesci che l' avessero presa.

Quinto. Non gli sarà lecito il fare per sé o per altri, anche

interinalmente e sotto qualunque pretesto, Chiese, Traverse,

Sostegni od altro che rechi il menomo intoppo al libero corso

delle acque, nè il divertire o far divertir queste dall' alveo

dell' Olona.

Sesto. Non potrà da sé, nè per mezzo d' altre persone fare

Scannoni o Rotture nelle rive del Fiume: e dovrà guardarsi

assolutamente dal dare motivo di ridanno alli Possessori de'

Fondi o Mulini con recare il minimo pregiudizio all' uso delle

acque, agli Edifici ed ai Fondi di ragione altrui.

Settimo. Contravvenendo il Concessionario o qualunque suo di-

pendente ad alcuno de' suddetti capitoli (oltre la perdita del-

l' uso della presente Licenza, che in ogni caso incorrerà im-

mediatamente, se così parerà e piacerà alla Concedente) per

que' casi a' quali le Leggi provvedono, sarà soggetto alle

penne portate dagli Ordini d' Olona, come qualunque altro

contravventore; e per quelli non preveduti dalle Leggi dovrà

pagare, non in via di multa, ma di semplice convenzione,

l' ammenda ogni volta di Austriache Lire ventisei (L. 26),

applicabili un terzo all' Accusatore e due terzi alla Cassa

dell' Olona.

Ottavo. Lo stesso non potrà giammai pretendere e nemmeno

domandare alcuna reintegrazione per qualunque accidente tanto

ordinario che straordinario, pensato ed impensato; nè per

qualunque contravvenzione, per cui si rendesse mollo scarsa

ed anche impraticabile la Pesca.

Nono. Qualora per un sistema generale a tutto il Fiume chi ha

ottenuto la presente Licenza venisse privato dell' uso di essa,

non potrà pretendere o ricercare alcuna manutenzione di

questa o reintegrazione, ma soltanto la restituzione della rata

del prezzo pagato per la Licenza, corrispondente al tempo

pel quale gli sarà tolto l' uso della medesima.

La presente dovrà esibirsi ad ogni richiesta de' Campari del

Fiume, e durerà fino al giorno 31 Dicembre 1835.

Milano, il 16 febbrajo 1838.

Anna TASSA &c. 11 piazza della Spina 11 Reg. di Spandonia

Milano, il 16 febbrajo 1838. *Luigi Canale*